

Prot. n. 59178 del 22/06/2023

Determina direttoriale

Nuovo contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE

Il sottoscritto Dr. Salvatore Claps, nella sua qualità di Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con Decreto Presidenziale n. 122857 del 31/12/2021 a decorrere dal 01/02/2022 per la durata di quattro anni;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del CREA;

VISTO lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022, ed in particolare l’art.10, comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi e l’attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTI in particolare gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA;

CONSIDERATO che presso la sede di Lodi dell'attuale Centro di Zootecnia ed Acquacoltura è stata costituita la varietà di erba medica ISIDE, iscritta al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie con DM del 19/04/1994;

CONSIDERATO che il CREA ha stipulato in data 15/05/2023 un contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE con la ditta sementiera Pasini Franco;

VISTA la propria Determina n. 36829 del 17 aprile 2023 nella quale si prendeva atto della cessazione dell'attività commerciale della citata ditta, del subentro in tale attività della ditta La Italiana Sementi e si prevedeva, tra l'altro, di regolare con un nuovo contratto da attivare con la ditta La Italiana Sementi, la licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE nel territorio dell'Unione Europea;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di regolare le attività di moltiplicazione e valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE attraverso la stipula di un contratto di licenza esclusiva tra il CREA e la ditta La Italiana Sementi, con sede legale in Rivalta di Reggio Emilia, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento Tecnologico (UDG5) per il seguito di competenza.

F.to IL DIRETTORE
Dr. Salvatore CLAPS

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETÀ DI ERBA MEDICA "ISIDE"

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Direttore Generale ...,

E

La Ditta sementiera ... (di seguito denominata DITTA), nella persona del Sig. ..., nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità istituzionali attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
-
- il CREA effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) ed l) dello Statuto, che prevede come attività istituzionale lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali ed internazionali che regolano il settore;
- il CREA intende assicurare alle varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- presso la sede di Lodi dell'attuale Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) è stata costituita la varietà di erba medica (*Medicago sativa*) ISIDE (codice SIAN n. 3906), iscritta con D.M. del 19/04/1994 - G.U. 102 del 04/05/1994 - al Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ultimo rinnovo D.M. 3975 del 19/02/2015 - G.U. 62 del 16/03/2015);
- il CREA-ZA (già CRA-FLC) ha stipulato il 15/05/2015 un contratto di licenza esclusiva per la varietà di erba medica ISIDE con la ditta ;
- con lettera prot. CREA n. 19919 del 01/03/2023, la ditta comunicava: i) la cessazione dalla propria attività commerciale e di selezione delle sementi a partire dal 02/05/2023; ii) il subentro in tale attività della DITTA; iii) la quantità di semente della varietà di erba medica ISIDE in giacenza;
- c lettera prot. CREA n. 29894 del 27 /03/2023, la DITTA comunicava: i) il proprio subentro alla ditta ...; ii) il proprio interesse a continuare l'attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di erba medica ISIDE; iii) la propria disponibilità ad attivare un nuovo contratto di concessione con il CREA per la moltiplicazione e commercializzazione della varietà ISIDE; iv) nelle more dell'attivazione del nuovo contratto, il proprio interesse a rilevare le giacenze di sementi della varietà di erba medica ISIDE presso la ditta ... , comunicando a CREA-ZA i quantitativi e le categorie di sementi di ISIDE così acquisite;
- il CREA, con Determina del Direttore del CREA-ZA prot. n. 36829 del 17/04/2023, ha stabilito di regolare con specifico contratto da attivare con la DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE nel territorio dell'Unione Europea, ed ha autorizzato, nelle more dell'attivazione del nuovo contratto, l'acquisizione da parte della DITTA delle giacenze di seme della varietà ISIDE presso la ditta ..., al fine di evitare ritardi o interruzioni nel processo di moltiplicazione della varietà stessa;
- Il CREA, con Determina del Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura prot. n. ... del ..., ha successivamente approvato il relativo schema contrattuale;

- Le Parti intendono con la presente stipula (di seguito "Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale la varietà di erba medica ISIDE.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altra parte del presente Contratto, i seguenti termini avranno il significato appresso indicato:

PB (sementi di pre-base): seme destinato a essere moltiplicato per la produzione di seme SB

SB (sementi di base): seme destinato a essere moltiplicato per la produzione di seme R1

R1(sementi certificate di 1° riproduzione): seme destinato a essere moltiplicato per la produzione di seme R2

R2 (sementi certificate di 2° riproduzione): seme destinato al mercato di seme commerciale

Art. 3 Oggetto del Contratto e Territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di erba medica ISIDE nel territorio dell'Unione Europea,

Eventuali ulteriori estensioni territoriali al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere autorizzate dal CREA mediante apposito atto formale sottoscritto dalle Parti in cui saranno definite le condizioni tecniche ed economiche specifiche per il nuovo territorio individuato.

Art. 4 Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di erba medica ISIDE, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

La DITTA si obbliga, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia, a comunicare, entro il mese di luglio di ogni anno:

- la destinazione e i quantitativi allocati;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

Art. 5 Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di 15 (QUINDICI) anni, a decorrere dalla data dell'ultimasottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Art. 6 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costitutore e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di erba medica ISIDE. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA, La DITTA assume, con il presente Contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

Art. 7 Gestione finanziaria e Corrispettivi

La DITTA si impegna ad avviare, preventivamente alla diffusione commerciale fuori dal territorio italiano le eventuali pratiche di iscrizione nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione nonché ogni altra eventuale forma di tutela specifica e a sostenerne direttamente i costi. Ferma restando la titolarità dei diritti del costitutore e di quelli patrimoniali in capo al CREA, la DITTA avrà cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante pro-tempore e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di marzo, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, incluse quelle poste in commercio dai sublicenziatari.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare entro il mese di giugno, a partire dall'anno 2024, i corrispettivi di seguito indicati:

- euro ... per tonnellata di sementi di Pre-base (PB) e Base (SB);
- euro ... per tonnellata di sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione (R1 e R2).

Il calcolo dei corrispettivi da versare è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale ufficiale redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

I corrispettivi verranno rinegoziati, a cadenza quinquennale, fino al termine del contratto, a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, rivalutandoli in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7 e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul Conto corrente n° 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLIITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e

verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 8 Obiettivi di vendita

Il CREA si impegna a fornire alla DITTA, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore, su sua richiesta e previo adeguato preavviso da effettuarsi nel mese di novembre di ogni anno, i quantitativi di seme di pre-base necessari ai programmi di moltiplicazione annuali

La DITTA si impegna alla migliore diffusione sul territorio contrattuale della varietà ISIDE indicando il seguente obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensiva dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate

Obiettivo minimo di vendita quinquennio 2023-2027 (tonnellate)				
2023	2024	2025	2026	2027
...

In caso il quantitativo annuale indicato nel piano non venisse raggiunto, la DITTA si impegna comunque a pagare al CREA il corrispettivo dovuto, per singola categoria di certificazione sementiera, corrispondente all'obiettivo minimo indicato nel piano di sviluppo e diffusione commerciale, salvo cause di forza maggiore e/o imprevedibili al momento della stipula del presente, che compromettano la produzione e/o la valorizzazione commerciale della varietà, che andranno opportunamente dichiarate e motivate formalmente al CREA.

Tali obiettivi potranno essere rinegoziati o confermati a cadenza quinquennale fino al termine del Contratto. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato;
- a realizzare l'attività di moltiplicazione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale
- ad informare il CREA nel caso la varietà non incontri più l'interesse alla commercializzazione, fornendone le ragioni e verificando, d'intesa tra le Parti, le azioni che di conseguenza andranno espletate.

Art. 9 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente. Per qualsiasi pubblicazione e/o divulgazione anche in forma pubblicitaria di promozione delle varietà in oggetto, la DITTA comunicherà preventivamente in forma scritta al CREA il contenuto esatto e l'esatta dicitura che intende utilizzare richiedendone specifica autorizzazione.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonchè a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

Art. 10 Garanzie

La varietà di erba medica ISIDE viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto abbia immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Art. 11 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzata da terzi, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

Art. 12 Inadempimenti, risoluzione del contratto e restituzione della varietà

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati - in particolare il rispetto delle clausole di cui agli Articoli 7 e 8 riguardanti i corrispettivi da versare le produzioni minime da garantire - entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Al termine del Contratto oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti nell'articolo 8, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la varietà ISIDE tornerà nella completa disponibilità del CREA, con i seguenti tempi di attuazione:

- la commercializzazione delle sementi, per lo smaltimento delle giacenze e per il completamento dei contratti commerciali già in essere, sarà consentita per due annualità successive a quella in cui il CREA denuncerà il mancato rispetto delle clausole commerciali e per un anno nel caso di scadenza a termine del contratto;
- la riscossione dei corrispettivi derivanti dai Contratti di sub-licenza sarà curata dalla DITTA fino all'annualità successiva a quella in cui hanno avuto termine le stesse sub-licenze.

La DITTA farà ogni sforzo per garantire che le sementi delle varietà ancora in suo possesso o in possesso dei Sub-licenziatari al termine del periodo transitorio vengano restituiti al CREA oppure vengano declassate a R2 (Pre-base, Base e R1) previa autorizzazione del CREA, o distrutte. Il CREA, o soggetto da esso delegato, dietro semplice richiesta ed a sue spese, potrà verificare quanto sopra.

Il Contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'Art. 4.

Art. 13 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 3 mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA.

In caso di recesso dal Contratto, la varietà ISIDE tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 12 per la risoluzione anticipata.

Art. 14 Registrazione e Oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n.131/1986..

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 15 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia, le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA).

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, viale Piacenza 29, 26900 Lodi
tel: 0371 40471, mail: za.lodi@crea.gov.it, pec: za@pec.crea.gov.it

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma
tel: 06 47836458, mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it, pec: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

...

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente..

La DITTA si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. ... pagine, n. 10 premesse, n. 17 articoli e n. 1 dichiarazione sostitutiva con allegata informativa sul trattamento dei dati personali, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

Per CREA
Il Direttore Generale
...
(firmato digitalmente)

Per la DITTA
Il Legale Rappresentante
...
(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE tra CREA e

Il sottoscritto, C.F., nato a (..) il nella qualità di della DITTA, con sede legale in, Codice Fiscale e P. IVA , e-mail:PEC:

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della DITTA ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per la DITTA non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori della DITTA, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

.....

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer* o *DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Zootecnia ed Acquacoltura, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di erba medica ISIDE, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;

- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.